

(N. 483)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 aprile 1954 (V. Stampato N. 188)*

d'iniziativa del Deputato PAGLIUCA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 APRILE 1954

Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e della legge 11 dicembre 1952, n. 2988, hanno effetto dal 1° febbraio 1939.

In tal senso devono intendersi modificate le disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, e quelle di eventuali altre leggi comunque in contrasto con la disposizione di cui alla presente legge.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 654, ratificato con

la legge 28 dicembre 1952, n. 4417, hanno effetto dal 1° febbraio 1939.

Con effetto dalla stessa data, gli ufficiali della Guardia di finanza, cui sia stato conferito l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, ai sensi dell'articolo 134 della legge 7 giugno 1934, n. 899, quale risulta sostituito dall'articolo 9 del regio decreto-legge 16 febbraio 1939, n. 321, acquistano titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva della azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento dettero contributo.

Art. 3.

I provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge non comportano corresponsione di assegni arretrati.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI